



COMUNE DI CESENATICO

Cons. 600 del 15-10-1981

486 P. delib. C.M. n. 1061 PROVINCIA DI FORLÌ
21-10-81

Modific. art. 87 con delib. Comm. 127
4-3-1981

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Modificato art. 27 con cons. 288/5-5-8
Modificato art. 27 con cons. 18/30-1-8

L'anno millenovecento 80 il giorno 19 del mese di DICEMBRE alle ore 17 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.

Alla seduta pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI
1		BISSONI GIOVANNI	11		SARAGONI GINO	19		GIANNELLI ROBERTO
2		ROCCHI IVO		1	BRACCI PAOLO	20		FARNEDI DANIELE
3		NATALI LUCIANO	12		BALLERIN MARTALUISA	21		PONI RENATO
4		PANZAVOLTA NIVARDO		2	BRINI BENITO	22		CAMPEDELLI ANTONIO
5		BERNARDINI LUCIANO	13		GUALTIERI GUALTIERO	23		BRIGANTI SILVANO
6		BERTOZZI CLAUDIO	14		DELVECCHIO DANTE	24		GUIDI WALTER
7		MARONI SANTE SILVIO	15		ANTONIOLI FANTINI SERGIO	25		URBINI GIANCARLO
8		BALESTRI DOMENICO	16		SASSELLI PRIMO	26		PAGLIARANI PAOLO
9		GIANESI CLAUDIO	17		SPADARELLI AGOSTINO	27		CASABIANCA ARMANDO
10		PAGLIARANI ANGELO	18		NASOLINI ARNALDO	28		GUSELLA TERZO

Assume la presidenza il Signor prof. GIANCARLO URBINI - SINDACO

Assiste il Segretario Generale dr. DOMENICO PIERONI

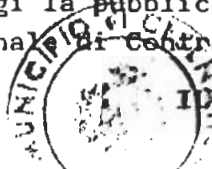
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono designati scrutatori: CAMPEDELLI, GIANESI, BALLERIN

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio con contemporaneo invio al Comitato Regionale di Controllo.

Cesenatico, 11

12 FEB. 1981



IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio e cioè fino al 27-1-81 senza opposizioni.

Cesenatico, 11 28-1-81

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata controllata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Autonoma di Forlì - nella seduta del 30-1-1981

Prot. n. 1053

Cesenatico, 11

6 FEB. 1981

IL SEGRETARIO GENERALE

Nu.º	Data
786	19/12/1980

Prot.	Cat.	Mod.
8864	10.1.7	

OCCETTO: AGGIORNAMENTO E MODIFICA REGOLAMENTO PER ALLACCI PRIVATI ALLA FOGNATURA COMUNALE

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE D E L I B E R A Z I O N E

- Premesso:

- con deliberazione consiliare n. 119 del 22/3/1975, controllata nella seduta dell'11/6/1975, n. 11099, venne approvato il regolamento per l'immissione nella rete fognante degli scarichi delle abitazioni private;

- il citato strumento normativo è stato successivamente modificato con le seguenti deliberazioni:

1)- consiliare n. 483 del 12/12/1975, controllata nella seduta del 2/2/76, n. 1546

2)- consiliare n. 49 dell'1/2/1978, controllata nella seduta del 27/2/78 n. 3535;

3)- consiliare n. 153 del 5/4/79, controllata nella seduta del 4/5/79, n. 9522;

- ritenuto, per economia di consultazione e per facilitarne l'applicazione, di dover revocare l'attuale regolamento, che contiene norme ormai superate, è prolisso e ripetitivo nella forma e non rispondente, in alcune parti, alle esigenze di efficienza e rapidità che il servizio disciplinato richiede;

- vista la bozza del nuovo testo del regolamento, predisposto dalla sezione Strada e Fogne della ripartizione Lavori Pubblici;

DELIBERA

- di revocare, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo, l'attuale regolamento per l'immissione degli scarichi privati nella fognatura comunale come sopra approvato e modificato;

- di approvare il nuovo regolamento per l'allacciamento alla rete fognante comunale, che si compone di n. 31 articoli e viene allegato alla presente sotto la lettera "A".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voto unanime (temp. assenti: Rocchi, Panzavolta, Briganti, Guidi, Bernardini, Balestri, pagliarani A., Nasolini, Giannelli, Farnedi, Pagliarani P., Casabianca)

APPROVA

e fa propria la proposta della Giunta municipale.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE.

IL MEMBRO ANZIANO
Giovanni Bissoni

IL PRESIDENTE
Giancarlo Urbini

IL SEGRETARIO
Domenico Pieroni

Casertano, 23/2/81

7/2/81

22/2/81

15

Casertano, 21/3/81

5/3/81

20/3/81

15



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLA FOGNA

Tutti gli scoli degli acquai, bagni, latrine, orinatoi e lavatoi ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali di qualsiasi origine, ad eccezione degli scarichi industriali, provenienti dagli stabili, di qualsiasi specie la cui proprietà fronteggi, anche solo in parte, una via o spazio pubblico percorso da un canale della rete di fognatura, devono essere condotti con tubazioni direttamente alla fognatura, secondo le prescrizioni del presente regolamento. E' quindi vietato di usare pozzi neri, di effettuare qualsiasi immissione di acque di rifiuto in alvei scoperti e di spandere materie lorde in terreni privati o pubblici ad uso fertilizzante e per qualsiasi altro scopo, salvo le disposizioni speciali in seguito stabilite per gli scarichi industriali e agricoli.

ART. 2
IMMISSIONI SPECIALI

Quando sia constatata l'impossibilità assoluta di scaricare regolarmente nella fognatura, potrà l'Autorità Comunale, sentiti gli organi tecnici e sanitari, permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che, a giudizio dell'Autorità Comunale stessa, sentiti gli organi suddetti, saranno atti allo scopo.



Detti impianti di depurazione dovranno essere autorizzati dal Comune secondo la procedura che verrà in appresso stabilita; dovranno poi essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità Comunale, la quale potrà liberamente fare eseguire verifiche prelevando anche i campioni delle acque e revocare senz'altro il permesso, ove trovasse non osservate e non efficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocumento alla pubblica igiene.

ART. 3

ALLACCIAMENTI PARZIALI

Nel caso che non sia possibile di allacciare l'intero stabile a canale di fognatura, l'Amministrazione Comunale potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso consentendo per la rimanente parte l'uso provvisorio di pozzi neri fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questa. L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni per gli allacciamenti parziali.

ART. 4

AVVISO PER L'ALLACCIAMENTO DELLA FOGNATURA

A misura che entreranno in esercizio i canali della fognatura l'Amministrazione ne darà avviso mediante pubblici manifesti.

I nuovi stabili dovranno essere allacciati alla fognatura a norma dell'art. 1 e con tutti gli adempimenti di cui al presente regolamento, ivi compreso l'art. 27.

L'allacciamento dovrà essere effettuato prima del rilascio del certificato di abitabilità.

ART. 5

TERMINI PER I FABBRICATI PREESISTENTI

Gli stabili non serviti da fossa a tenuta a norma del precedente regolamento di igiene sono tenuti, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, a provvedere direttamente e a proprie spese ai lavori di allacciamento alla rete fognante, nonché ai lavori di espurgo, soppressione e disinfezione di pozzi neri, e pozzi assorbenti, attenendosi alle prescrizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Restano a cura e spese del proprietario l'eliminazione dei fognoli di collegamento delle abitazioni con i pozzi neri o pozzi perdenti, i luoghi di deposito di materie immonde e quelle per la costruzione dei cunicoli interni. Ove i proprietari non abbiano provveduto nel termine di 90 gg., l'amministrazione comunale inviterà gli inadempienti, con atto notificato, a provvedere entro e non oltre 60 giorni, scaduti i quali provvederà d'ufficio a norma dell'art.9.

ART. 6

INTERCETTAZIONE DELLE COLONNE VERTICALI

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere ogni colonna verticale di scarico dello stabile di sifone intercettatore adeguatamente aerato posto al piede della colonna stessa.

ART. 7

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere, per nessuna ragione, le opere di fognatura, tanto superficiali che sotterranee. Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile verranno eseguite direttamente dal comune o da privati, se delegati, una volta che sussista la domanda del proprietario dello stabile, ai sensi del presente regolamento.



ART. 8

ISPEZIONI CONDOTTI PRIVATI

I chiusini che servono per la ispezione dei condotti delle immissioni private anche quando siano posti sul suolo pubblico, possono essere rimossi dagli interessati per breve tempo, in casi di verifiche, previo però avviso in tempo utile all'Ufficio Tecnico Comunale. Compite le verifiche, dovranno essere immediatamente ricollocati in sito.

ART. 9

ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando siano trascorsi i termini fissati dall'art. 6 del presente regolamento per la regolarizzazione della fognatura interna, l'Amministrazione Comunale potrà provvedervi d'ufficio, a spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione del progetto, secondo le norme di cui agli art. 30 e 31 e ove lo ritenga opportuno anche alla esecuzione dei lavori, a loro spese, anche per le canalizzazioni interne degli edifici su suolo privato.

ART. 10

OPERE DI ALLACCIAMENTO SU SUOLO PRIVATO

Nel caso di cui all'articolo precedente, l'amministrazione provvederà alla costruzione dei fognoli di allacciamento, secondo l'art. 9, fino all'imbocco della fognatura comunale, addebitandone il costo al proprietario dello stabile.

ART. 11

RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni a tutte le tubazioni ed opere esistenti, sia in sede privata (a partire dal piede della fogna Comunale) delle verticali di scarico fino all'imbocco pubblico, sono eseguite direttamente dal proprietario dietro domanda scritta .

Nel caso di riparazioni d'urgenza, la domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora sulle tubazioni su suolo pubblico si constataessero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le opere occorrenti per le riparazioni, nonchè i compensi di visita tecnica.

ART. 12

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

Qualora il proprietario, durante l'esecuzione dei lavori, in suolo pubblico, arrechi danni alle canalizzazioni esistenti nel sottosuolo (Gas - Energia elettrica - Telefono - Fognatura - ecc.) dovrà ripristinarle a Sua cura e spese, in conformità delle disposizioni tecniche dei vari Enti erogatori. In caso contrario tali lavori verranno eseguiti dagli Enti interessati ed interamente addebitati al proprietario.

ART. 13

PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni e le opere in sede pubblica che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

ART. 14

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Gli imbocchi delle fogne stradali saranno indicati a ciascun proprietario dall'Amministrazione.



A tal uopo, l'Ufficio Tecnico Comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie perchè il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura a servizio della zona interessata.

Per tutti i locali i cui servizi igienici presentano quote di scarico più basse o uguale a quella della fogna fecale a servizio della zona od anche tali che la pendenza del fognolo di allacciamento risulti inferiore all'1%, è prescritta l'installazione di un impianto di sollevamento che immetta le acque di scarico di un pozzetto posto alla testata del fognolo in comunicazione con la fogna stradale.

Gli allacciamenti fra loro in sede stradale non sono permessi.

Per quegli edifici muniti di più colonne di scarico con relativo pozzetto e sifone, su uno o più fronti, e per i quali non sarà possibile disporre di un egual numero di imbocchi già predisposti sulla fogna fecale costruita in sede stradale, si provvederà a collegare fra loro, con fognoli la cui pendenza non sia inferiore all'1%, i diversi pozzetti in maniera che il liquame confluisca verso un pozzetto di raccolta generale da ubicarsi in posizione tale che la distanza tra detto pozzetto e la fogna stradale in corrispondenza del punto d'imbocco assegnato dall'Ufficio Tecnico del Comune risulti la minore.

ART. 15

ANTICIPAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Nel caso di soppressione di un condotto esistente in sede stradale e già funzionante come fognatura o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso ancora di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il rior-

dino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico Municipale, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonchè quelle necessarie per predisporre dei nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro edifici. Solo di tali scarichi così predisposti, i proprietari potranno usufruire nel definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di riordino e di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari che, dovranno rimborsargliela, ogni spesa che il Comune dovrà sostenere a causa della mancanza di dette indicazioni.

ART. 16

TUBI PLUVIALI DI FACCIAIA

I tubi pluviali delle fronti delle case verso la pubblica via, devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale appositamente destinata a raccogliere le acque meteoriche con sifone.

I tubi pluviali dovranno avere a seconda le necessità diametro non maggiore di mm. 100 nè minore di mm. 60 nel caso di impiego di sezioni diverse queste dovranno in ogni caso avere superfici equivalenti a quelle in precedenza indicate.

Il numero dei discendenti pluviali, saldo diverse indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, resta fissato in uno ogni 40 metri quadrati di superficie di tetto e lastrico solare in proiezione orizzontale.

La sezione dei tubi pluviali il loro numero e disposizione dovranno risultare da una planimetria delle opere da costruire da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.



E' vietato introdurre in questi tubi alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.

ART. 17

SPESE PER OPERE DI ALLACCIAMENTO

Sono a carico del proprietario le spese occorrenti all'esecuzione delle opere di allacciamento, sia in sede privata (artt. 4 e 5), nonchè in sede comunale per lo scarico nella fognatura fecale di tutte le acque da allontanare.

ART. 18

SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato di immettere nella fogna spazzature, immondizie, acque e liquidi in genere che in qualsiasi modo ne danneggiano i manufatti, ed è pure severamente vietato immettervi ceneri e corpi solidi.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione a tenore degli articoli n. 11 e 12 da estendersi anche alle condotte stradali se ne verrà dimostrato il danneggiamento.

ART. 19

SCARICHI INDUSTRIALI, DI GARAGES PUBBLICI E PRIVATI

E' vietato immettere nella fogna fecale o pluviale gli scoli provenienti da locali ove si esercitano attività industriali senza preventivo trattamento. Dette acque di scarico potranno essere immesse in fogna previo trattamento. A tale fine il proprietario dovrà provvedere sulla base di quanto disposto da apposito progetto redatto e firmato da un Tecnico specializzato corredato da disegni e relazioni descrittive, che dovrà ri-

portare l'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Le acque industriali avranno apposite canalizzazioni, distinte da quelle che servono alle acque pluviali domestiche e cloacali dello stabile e saranno immesse dopo il trattamento nella fognatura pluviale o in caso di rete mista nell'unica canalizzazione esistente e sempre compatibilmente con la capacità di smaltimento del condotto.

In caso di constata inosservanza delle suesposte prescrizioni, il Sindaco ordinerà la soppressione immediata dello scarico e, in caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 153 della Legge comunale e provinciale vigente, alla chiusura delle immissioni industriali in fognatura, senza nessuna responsabilità per le conseguenze, e ponendo a carico del proprietario le spese relative, oltre l'integrale risarcimento dei danni arrecati.

La facoltà di immissione di scarichi industriali nelle fognature stradali come sopra, sarà sempre e in qualsiasi epoca, revocabile qualora, pure essendo osservate le prescrizioni speciali, considerazioni riguardanti l'igiene pubblica, la conservazione della fogna e gli obblighi del Comune, lo consigliassero, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione Comunale, e cesserà di pieno diritto cessando di esercitarsi nello stabile l'industria per la quale fu concessa.

Gli scoli provenienti da locali adibiti a garages sono, agli effetti del presente regolamento, assimilati a quelli di cui tratta questo articolo. Detti scarichi dovranno essere muniti di apposito pozzetto che consenta la raccolta ed il successivo allontanamento dei grassi.

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere allo svuotamento periodico del pozzetto sgrassatore ed alla manutenzione che ne assicuri la perfetta efficienza.

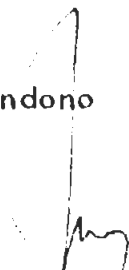
Il Comune si riserva il diritto di ispezione di determinate attrezzature per constatare l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra, e nel caso si riscontrassero deficienze di qualsiasi genere l'Amministrazione ha la facoltà di eseguire i lavori occorrenti a mettere lo scarico nelle condizioni di perfetta efficienza e pulizia, addebitandone le spese all'esercente.

Non si applicheranno però le disposizioni sopra citate agli scoli provenienti da locali adibiti a solo deposito di non più di due macchine ad uso privato.

ART. 20

SCARICHI DI OSPEDALI, SANATORI, MATTatoi ALLEVAMENTI ANIMALI

Le disposizioni dell'articolo precedente si intendono



applicabili anche agli Ospedali, Sanatori, luoghi di cura per le malattie infettive e comunque agli stabili che permanentemente o temporaneamente rivestono tale carattere, a giudizio dell'Autorità Sanitaria Provinciale. L'Autorità Comunale, rilascerà regolare permesso di allacciamento e scarico a seguito di domanda scritta da parte dell'Ente Amministratore dei suddetti luoghi di cura, ove sia specificato il trattamento al quale verranno sottoposte le acque prima dell'immissione nella fognatura cittadina.

Allegato alla domanda verrà presentato un progetto, firmato da un tecnico specializzato, corredato di esaurienti disegni e relazioni descrittive dell'impianto destinato al trattamento delle acque, che abbia preventivamente ottenuto il benestare dell'Autorità Sanitaria.

Il progetto in questione verrà sottoposto all'ordinaria procedura per le prescrizioni, di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la sua approvazione. Oltre quanto specificatamente prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale gli allacciamenti per gli scarichi di cui trattasi nel presente articolo sono sottoposti alla normativa citata nel precedente art. 19. Sugli impianti realizzati è facoltà dell'Autorità Comunale prelevare un campione di acque da sottoporre ad analisi al fine di accertare che l'impianto sia mantenuto costantemente in efficienza.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI

ART. 21

PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali d'igiene e di edilizia.

ART. 22

PROGETTO

Il progetto di canalizzazione di uno stabile deve presentarsi su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettante lo stabile, e deve constare:

- 1) di una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1 : 2000
- 2) di una pianta in scala da 1: 100 del piano terreno fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti indicandone il tipo ed i dettagli relativi alla immissione nelle fogne stradali e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) di disegni dettagliati in scala non minore di 1 : 50 per eventuali impianti di sollevamento, qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque pluviali che fecali;
- 4) di una relazione illustrativa che dia le necessarie spiegazioni a maggiore comprensione di quanto progettato e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione verranno fornite (facendone i computi necessari nella relazione stessa) le indicazioni seguenti:
 - a) area complessiva della proprietà o concessione;
 - b) area coperta e sistemata a cortile;
 - c) numero e superficie di vari piani, compreso il terreno ed

d) cubatura intesa come volume abitabile, come prescritto da Regolamento Edilizio.

I documenti sopra elencati dovranno essere firmati da un tecnico specializzato.

ART. 23

PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture di scarichi luridi avranno dimensioni non minore di 150 mm e dovranno essere costituite da tubi di gres o di materiali plastici non deformabili e, comunque idonei, levigati internamente ed impermeabili. Sono esplicitamente, quindi, vietati le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi di cemento amianto e di cemento vibrato.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livelette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto di funzionamento della fognatura e saranno posti su selle di calcestruzzo ed immersi in esse per un quarto del loro diametro.

Le selle saranno ubicate in modo tale che la giunzione resti libera.

La larghezza della sella sarà di 0,20 metri maggiore del diametro della tubazione e lo spessore al disotto della generatrice inferiore del tubo non minore di m. 0,10.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento ed, in caso contrario, dovranno

collocarsi in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nella quale sarà predisposto un letto di sabbia di spessore non inferiore a cm. 10.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, che non ricevono esclusivamente acque dei tetti, di cui all'art. 16, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone. L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm. 5. Le colonne raccoglianti esclusivamente gli scarichi di vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico, prima dell'uscita dallo stabile, dovranno essere muniti di un pozzetto per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore, inoltre dovrà essere previsto un pozzetto con griglia metallica piombata allo scopo di trattenere eventuali corpi estranei alla fognatura nera.

I tubi di caduta dalle latrine e dagli acquai ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Tutte le tubazioni di scarico pluviali verticali dovranno essere di rame, lamiera zincata o in pvc.

I tubi delle pluviali non si potranno far servire da esalatori della conduttura fecale.

ART. 24

SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.



A richiesta però del proprietario dello stabile potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purchè vengano osservate tutte le norme e prescrizioni di cui all'art. 14 e prese tutte le cautele opportune ad evitare qualsiasi inconveniente.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per danni che questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti o altrimenti.

ART. 25

VISITA TECNICA

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Tecnico Municipale prima dell'occupazione degli stabili stessi mediante la visita tecnica.

Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti, si dovrà fare speciale domanda scritta all'Amministrazione Comunale entro trenta giorni della ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita tecnica.

A questa visita dovrà presenziare il proprietario od un suo legale rappresentante, ed il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno presentarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita tecnica si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonchè alla presunzione di buon funzionamento. Da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso, anche in mancanza di domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure la visita stessa, sebbene tempestivamente notificata, non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse.

ART. 26

VISITE D'UFFICIO

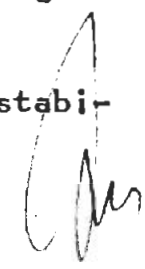
L'Autorità Comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati dell'Ufficio Tecnico e Sanitario, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, da effettuarsi secondo le norme dell'articolo precedente, e ciò per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento, sia per esaminare se rimangono le condizioni di fatto in base alle quali fu rilasciata l'autorizzazione all'allacciamento.

ART. 27

ONERI CONNESSI ALL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

All'atto del ritiro della concessione per l'esecuzione dei lavori di fognatura il proprietario del fabbricato dovrà versare presso l'Esattoria Comunale l'onere di allacciamento che sarà preventivamente comunicato dall'Amministrazione Comunale.

Detto onere è stabilito nella seguente misura:

- £ 1.300 / mc. cubatura dichiarata dal richiedente, da calcolare in base ai parametri stabiliti dal vigente regolamento edilizio.
 - £ 1.300 / mc. di superficie in concessione demaniale per stabilimenti balneari.
- 

ART. 28

LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO

La concessione di scarico nella fognatura pubblica di limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati nell'Ufficio Comunale.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui ancorchè della stessa proprietà senza aver prima ottenuto speciale permesso dall'Autorità Comunale.

ART. 29

SOSPENSIONI DI IMMISSIONI

Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, nelle condutture qualche inconveniente che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private o altri provvedimenti, il Comune addiverrà il più sollecitamente possibile alle riparazioni necessarie, ma in ogni caso non potrà mai essere molestato per nessun motivo o richiesta di risarcimento di danni.

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 30
PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli artt. 226, 227 e 228 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 Febbraio 1915, n. 148, modificate dagli artt. 70 e 71 del R.D. 30 Dicembre 1923, n. 2839, e art. 13 (comma 4) del R.D.L. 23 maggio 1924, n. 867, dell'art. 17 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e da tutte le modifiche o altre leggi emanate o emanande salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore appena esecutiva ed efficace la deliberazione di approvazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Durante la costruzione della fognatura secondo il progetto approvato valgono a parziale deroga di quanto stabilito dai precedenti articoli, le seguenti disposizioni:

- a) Il Comune preciserà, con manifesto murale, la data entro la quale i proprietari degli stabili fronteggianti le strade per le quali è in corso di costruzione la canalizzazione dovranno presentare, all'Ufficio Tecnico Municipale, i progetti esecutivi riguardanti gli allacciamenti degli stabili con la canalizzazione stessa;
- 

- b) i progetti dovranno essere compilati secondo le norme contenute nel presente Regolamento;
- c) il manifesto murale preciserà anche che è concesso un anno di tempo, dalla data di presentazione, al proprietario, per l'esecuzione delle opere interne di propria competenza;
- d) il Comune disporrà perchè sia provveduto d'ufficio nei confronti di quei proprietari che alle date fissate non avranno presentati i progetti allo scopo di far eseguire, contemporaneamente alla posa delle canalizzazioni, le diramazioni per gli attacchi privati fino ai sifoni ai piedi degli stabili;
- e) gli attacchi degli scarichi privati della fognatura saranno eseguiti a cura dei proprietari su apposito progetto redatto dagli interessati.

COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO	DATA	ORIGINALE	PROT.	CATEGORIA
136	20/11/1998		24001	100200100

OGGETTO: MODIFICA ART.27 DEL REGOLAMENTO PER GLI ALLACCI
PRIVATI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Il giorno 20/11/1998 , alle ore 20.00 , nell'apposita sala delle
adunanze del Comune, si e' riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima
convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti
i consiglieri.

La seduta e' pubblica.

Alle ore 20,15, in esecuzione di quanto previsto nell'art.44 del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato
con la deliberazione consiliare n.149 del 12/11/1993, modificata
con deliberazione consiliare n.6 del 14/01/1994, il Presidente
invita il Segretario ad effettuare l'appello, al quale risultano
presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente
prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri
contrassegnati con la lettera A:

1	ZOFFOLI DAMIANO (SINDACO)	10	PAGANELLI	GIANCARLO
2	FATTORI ELMO	11	BERTIZZOLO	GIUSEPPE
3	MENGHI MAURIZIO	12	SASSELLI	PRIMO
4	GOLINUCCI DINO	13	ZAVALLONI	LEONARDO
A	TORRESI BENVENUTO	14	LUCCHI	ROBERTO
A	AGOSTINI MAURO	15	RICEPUTI	SERGIO
5	BARTOLI PIER LUIGI	A	DE LEONARDIS	MICHELE
6	PIRINI FABIO	16	GRAZIANI	GIANFRANCO
7	CAPELLI GILBERTO	17	FANFANI	ANTONELLA
8	ROCCHI IVO	18	GHISELLI	ENRICO
9	PIRINI LIBERO			

* * * * *

Presiede il Sig. FATTORI Elmo nella sua qualita' di Presidente
eletto.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Francesco MEI.

Sono designati scrutatori: MENGHI, GOLINUCCI, GRAZIANI.

Constatata la regolarita' della seduta, il Presidente dichiara
aperti i lavori.

In merito all'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la propria deliberazione n.786 del 19.12.1980, esecutiva, con la quale e' stato approvato il regolamento per gli allacci alla fognatura comunale;
- Visto il testo dell'art.27 di tale regolamento, nella versione modificata per effetto delle proprie successive deliberazioni n.288 del 05.05.1983 e n.18 del 30.01.1986, che stabilisce gli oneri di allacciamento a carico degli utenti rapportandoli alla cubatura per la generalita' degli edifici ed alla superficie demaniale in concessione per gli stabilimenti balneari;
- Rilevato:
 - che tale sistema tariffario e' stato ritenuto illegittimo, nell'ambito di alcuni procedimenti giurisdizionali, in quanto e' stato considerato sostanzialmente piu' una norma istitutiva di un contributo per la fruizione del servizio di fognatura che un criterio di determinazione del corrispettivo per la realizzazione, da parte del Comune, delle opere di allaccio;
 - che si rende pertanto necessario modificare la richiamata disposizione regolamentare, prevedendo, a carico dei richiedenti l'allacciamento alla fognatura, un onere rapportato ai costi che il Comune sostiene per l'esecuzione della condotta di collegamento tra la rete pubblica ed il confine della proprieta' privata;
 - che le indicate opere di allacciamento vengono eseguite dal Comune, direttamente o tramite appaltatori, a salvaguardia dell'integrita' della rete pubblica e degli altri beni comunali da essa interessati;
 - che ultimamente, in relazione all'incerta validita' della prescrizione regolamentare in argomento ed allo scopo di evitare controversie pregiudizievoli, sono stati consentiti allacci alla fognatura con riserva di determinare successivamente la misura del corrispettivo dovuto dagli utenti;
 - che, pertanto, la nuova norma deve essere applicata anche a tutte le posizioni sospese;
- Visto il nuovo testo dell'art.27 del regolamento, redatto dal Settore Lavori Pubblici - Ambiente;
- Ritenuto di doverlo approvare con urgenza, sia per sanare le menzionate situazioni anomale, sia per consentire l'immediato introito dei proventi all'atto delle nuove richieste di allaccio;

- Dato atto che la modifica proposta e` stata presentata alla Commissione Affari Generali nella riunione del 12.11.1998;

- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica e contabile, espressi, per la parte di competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni;

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dell'art.27 del regolamento per gli allacci privati alla fognatura comunale (allegato A), che sostituisce il precedente approvato e modificato con le deliberazioni richiamate in premessa;

- di precisare che il nuovo criterio di calcolo del corrispettivo e` applicato anche a tutte le richieste di allacciamento accolte con riserva di determinazione dell'onere a carico dell'utente.""

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

- CON VOTO UNANIME, reso per alzata di mano,

APPROVA

E FA PROPRIA LA PROPOSTA DELIBERAZIONE.

Dopo l'appello iniziale si e` verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula:

ENTRATI: AGOSTINI, DE LEONARDIS.

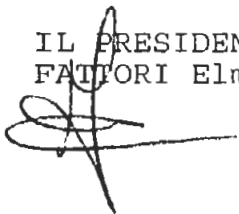
USCITI: RICEPUTI, GHISELLI.

PRESENTI alla votazione dell'argomento in oggetto n.18 consiglieri.

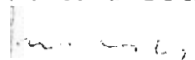
====

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE.

IL PRESIDENTE
FATTORI Elmo



IL SEGRETARIO
Dr. MEI Francesco



Visto: IL RAGIONIERE CAPO
(Dr. SPADARELLI Riccardo)

C. Spadarelli

- PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTO -

Certifico che la presente deliberazione e' stata affissa oggi all'Albo Pretorio, ove restera' per gg.15 ed inviata contemporaneamente al Comitato Regionale di Controllo di Bologna per il previsto esame.

CESENATICO, 25/11/1998

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- a) e' stata pubblicata all'albo pretorio dal 25/11/1998 al 10.12.1998 n. 120;
- b) e' stata controllata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 02.12.1998, al n. 11105/98 - Sez. I.

CESENATICO, 11.12.1998

IL SEGRETARIO GENERALE



Si certifica che il presente atto è stato pubblicato per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio dal 16.12.1998 al 31.12.1998, senza opposizioni.
Cesenatico, 06.01.1999
Il Segretario Generale

V. delib. cc. n. 13 del 25.02.2000

Art.27 - ONERI CONNESSI ALL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE.

A) - Prescrizioni tecniche

Spetta al competente ufficio comunale determinare il diametro del terminale di scarico (stacco) e il punto esatto di allacciamento dell'impianto fognante del fabbricato alla rete fognaria. Non è ammesso effettuare allacciamenti al di fuori dei punti previsti.

In deroga all'art.889 del Codice Civile, chi richiede l'allacciamento alla fognatura comunale autorizza contestualmente il Comune a posare gli impianti di pertinenza a una distanza inferiore a quella prevista, anche a ridosso del limite di confine della proprietà'.

Qualsiasi lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di allacciamenti sul suolo pubblico, dal collettore fognario al confine di proprietà', anche se di lunghezza minima, può' essere eseguito esclusivamente dal Comune o da una ditta da questi espressamente autorizzata.

In nessun caso il cittadino può' provvedere direttamente o per mezzo di ditte da lui incaricate.

Il tecnico incaricato della redazione del progetto per conto del richiedente, effettuati i dovuti rilievi e sentiti i tecnici comunali, deve specificare se lo stacco esiste o meno, e qualora non esista chiede che il Comune intervenga.

Il Comune rilascia comunque l'autorizzazione allo scarico entro 60 giorni.

Gli stacchi devono essere eseguiti con tubazioni in PVC extrapesante per fognatura tipo UNI 303/1, con marchio di qualità I.I.P.

Per la fogna nera si usano tubi del diametro di 200 mm., per la bianca di 160 mm.

B) - Oneri di allacciamento

Il dirigente dell'ufficio competente con atto a validità' temporale indeterminata, stabilisce il costo di un metro lineare di condotta di allacciamento, comprendendovi, pro quota, le seguenti spese e prestazioni: il trasporto e la posa in opera di tutti i pezzi occorrenti, compresi i pezzi speciali, quali braghe semplici o doppie, curve a 45° o a 89° 30', riduzioni, giunti, bigiunti e tappi in testa a ogni stacco, dell'allacciamento ai pozzetti esistenti, previa demolizione e stuccatura dei manufatti, fornitura e posa in opera di anello elastomerico nelle giunzioni, lavori di scavo, rinfianco e rinterro con materiali idonei fino alla quota di posa dello stabilizzato, ripristino a regola d'arte del manto stradale e del marciapiede (pavimentazione e cordonatura) seguendo il disegno originale e utilizzando materiali di qualità' non inferiore a quella dei materiali esistenti.

Il costo unitario così determinato è ridefinito quando intervengono variazioni dei prezzi di una o più delle componenti sopra descritte di entità tale da comportare un aumento complessivo del costo unitario non inferiore al 10%.

A carico dei richiedenti l'allacciamento è posto un onere fisso pari al costo di 6 metri lineari di condotta.

Qualora il confine della proprietà privata o dell'area in concessione a privati sia separato dal confine della strada dotata di condotta fognaria da immobile di proprietà comunale o del demanio

statale. l'onere come sopra determinato viene aumentato di 1/10 per ogni metro lineare di distanza effettiva fra gli stessi due confini sopra indicati.

Quando mutamenti delle condotte fognarie pubbliche richiedono modifiche o sostituzioni di allacciamenti ricadenti in aree pubbliche, per i quali gli utenti hanno già sostenuto direttamente i costi o hanno pagato i corrispettivi o i contributi dovuti al momento dell'originaria esecuzione, ogni onere resta a carico del Comune.

C) - Norme transitorie

Per gli edifici il cui progetto è stato approvato prima dell'entrata in vigore della Legge 10 maggio 1976 n.319 e conteneva anche lo schema dell'impianto fognante con scarico nella fognatura pubblica, il rilascio dell'abitabilità equivale all'autorizzazione allo scarico.

Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente articolo, se i lavori non vengono eseguiti dai privati entro 60 giorni dalla data di rilascio, verranno eseguiti d'ufficio alle condizioni di cui sopra.



COMUNE DI CESENATICO

CAP 47042 - PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA - Tel. (0547)79211 - Telefax 83820

C.F. e P. I.V.A. 00220600407

SETTORE LL.PP. - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO DIRIGENTE

Prot.n. 455

Cesenatico, 16.02.2007

DETERMINA N. 455 DEL 16.02.2007

OGGETTO: ONERI DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA BIANCA

IL DIRIGENTE

Vista la convenzione d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato stipulata da Hera S.p.A. con l'Agenzia d'Ambito Territoriale, nella quale è esclusa l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati al collettamento di acque di origine meteorica;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.786 del 19.12.1980, con la quale è stato approvato il regolamento per gli allacci alla fognatura comunale;

Vista la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 20.11.1998 che modifica l'art. 27 del regolamento per gli allacci privati alla fogna comunale;

Che nella citata modifica dell'art. 27 alla lettera B) al 1° comma si stabilisce che è il dirigente dell'ufficio competente a determinare il costo al metro lineare della condotta di allacciamento, e che al 4° comma, recita *"A carico dei richiedenti l'allacciamento è posto un onere fisso pari al costo di 6 metri lineari di condotta"*.

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 19.12.06 n.9, sulla riformulazione dell'onere di allaccio da parte dei privati calcolata dal Dirigente in €. 600,00

DETERMINA

Di stabilire in €. 600,00 l'onere fisso per ogni allacciamento sul suolo pubblico dal collettore fognario al confine di proprietà per le zone in cui gli stacchi siano presenti o in fase di realizzazione;

Nel caso in cui la richiesta di allaccio sia riferita a tratti nei quali non siano realizzate le condotte di allacciamento dal collettore pubblico al confine di proprietà l'onere sarà calcolato di volta in volta a preventivo;

L'autorizzazione sarà rilasciata solo su presentazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di allaccio.

**IL DIRIGENTE SETTORE
LL.PP. - AMBIENTE**

Arch. Marcello Bernardi